



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Proc. N. 95/2018 RG

Oggi 22/5/2019 davanti alla dott.ssa Adriana Gherardi sono comparsi per parte attrice l'avv. A. Pontremoli. L'avv. A. in sost. avv. A. per la convenuta, il quale chiede che il quesito sia formulato ricalcolando il piano di ammortamento applicando il tasso CHFLIBOR 6 mesi più lo spread contrattuale dell'1% indicato in contratto, con fondo spese a carico di parte attrice. L'avv. Pontremoli si oppone. E' pure presente il CTU nominato dott. Alberto noto all'Ufficio, il quale, dichiara di accettare l'incarico e presta il giuramento di rito.

Il Giudice formula al CTU il seguente quesito:

“Ricalcoli il piano di ammortamento del mutuo, applicando il tasso sostitutivo dei BOT, stante la mancata indicazione nel contratto del tasso di cambio convenzionale, al quale pure è legato il calcolo di quanto dovuto in caso di estinzione anticipata;

ricalcoli il piano di ammortamento del mutuo applicando il tasso CHFLIBOR 6 mesi più lo spread contrattuale dell'1% indicato in contratto”.

1. Il giudice dispone che il CTU risponda al quesito sopra formulato redigendo relazione scritta da depositarsi nel termine di giorni 150 decorrenti dall'inizio delle operazioni, salvo proroga da richiedere al giudice. Il CTU comunicherà in bozza ai CTP la relazione nel termine di venti giorni prima del previsto deposito ottenendone restituzione con eventuali osservazioni entro dieci giorni prima del previsto deposito; sulle eventuali osservazioni il CTU prenderà espressamente posizione illustrando le proprie conclusioni.
2. Il giudice dispone che le operazioni abbiano inizio il giorno 20/6/2019 ore 16.00 presso lo Studio del CTU, in .
3. Il giudice dispone che il CTU esperisca tentativo di conciliazione prima del deposito dell'elaborato.
4. L'avv. Pontremoli nomina CTP il dott. l'avv. si riserva la nomina di CTP sino all'inizio delle OO.PP.

Il Giudice



5. Assegna fondo spese pari ad € 1500,00, oltre accessori, ponendolo provvisoriamente a carico di parte convenuta, ferma restando la solidarietà per il pagamento degli onorari, dispone che il versamento del suddetto fondo spese sia da considerare condizione al fine dell'inizio delle OO.PP.
6. Autorizza la partecipazione dei consulenti tecnici di parte da remoto e/o tramite video conferenza.
7. Rinvia al 9/1/2020 ore 11.15.
8. Autorizza il CTU al ritiro del fascicolo cartaceo di cortesia di parte convenuta.

Il Giudice
Adriana Gherardi

